

Art. 4

1. I compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti sono:
 - a) la corresponsione, a favore del Notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
 - ordinario: per raggiungimento del limite di età **e venti anni di esercizio**; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo **trenta anni di esercizio effettivo e trentacinque anni di anzianità contributiva**; dopo trenta anni di esercizio effettivo, al raggiungimento **dei sessantasette anni di età**;
 - speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della professione notarile o di attività istituzionali ad essa inerenti;
 - b) la corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del Notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
 - c) la liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del Notaio che cessa dall'esercizio, quando lo stesso abbia diritto a pensione, ovvero del coniuge o dei figli aventi diritto a pensione, ovvero, in mancanza, secondo le norme della successione legittima o testamentaria;
 - d) la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato.
2. La Cassa inoltre provvede al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.